

# **SENTENZA N.143 DEL 2024**

**NICCOLO' PETRINI, BEATRICE SANTUCCI**

# INTRODUZIONE

Questa sentenza apre il diritto al mondo delle identità non binarie. La Corte Costituzionale si trova ad affrontare una questione in cui sussiste una esigenza individuale legata alla volontà di volere appartenere ad un terzo genere rispetto alla logica binaria di “uomo/donna”. Essendo una materia nuova e allo stesso tempo complicata la Corte rinvia la questione al legislatore che deve pronunciarsi sulla possibile aggiunta di un terzo genere nel sistema; inoltre dichiara incostituzionale un’altra questione relativa al requisito dell’operazione chirurgica nel rispetto delle diversità delle transizioni ma in una logica secondo cui le identità non cisgenere siano considerate come delle patologie (pensiero distante dal principio di autodeterminazione).

# STORIA

La vicenda tratta di L.N. nata e registrata sotto identità di genere femminile, ma nel corso della pubertà sente di riconoscersi nel genere non binario con prevalenza della componente maschile. Decide di cambiare nome e viene registrato con il nome di I. e al fine di completare la transizione chiede al Tribunale di Bolzano l'autorizzazione di effettuare la mastectomia e la conseguente rettificazione dell'attribuzione di un genere non binario.

# QUADRO GENERALE

**Deriva da due questioni di legittimità costituzionale IN VIA INCIDENTALI, sollevate dal Tribunale di Bolzano, sezione seconda civile in composizione collegiale relativamente agli articoli:**

- Articolo 1 della legge 14 aprile 1982 n.164, relativo a norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso, la quale stabilisce come la rettificazione di attribuzione del sesso venga effettuata con sentenza che attribuisca a una persona un sesso diverso da quello della nascita attraverso la modificazione dei suoi caratteri sessuali: non viene contemplata quindi la presenza di un terzo genere;
- Articolo 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, relativo a disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, che stabilisce come, quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare attraverso trattamento medico-chirurgico il tribunale la autorizzi con sentenza passata in giudicato.

# PARAMETRI VIOLATI

L'articolo 1 della legge 64/1982 e l'articolo 31 comma 4 del d.lgs n.150 del 2011 violerebbe i seguenti parametri:

- art.2 Cost: il quale riconosce i diritti inviolabili dell'individuo;
- art.3 Cost: il quale riconosce l'eguaglianza sostanziale e formale dell'individuo;
- art.32 Cost: il quale tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività;
- art.117 comma 1 Cost: il quale si riconosce la potestà legislativa in capo alle regioni e stato che la esercitano nel rispetto della costituzione e dei vincoli posti dall'ordinamento comunitario e obblighi internazionali.



In relazione a questo articolo si considera violati anche l'articolo 8 della CEDU, nel quale viene disposto che ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.

# RITENUTO IN DIRITTO: PUNTO 1

In punto di rilevanza delle questioni, il giudice a quo, assume che quelle relative all'art. 1 della legge n. 164 del 1982 non possano essere superate in via interpretativa, poiché, «sebbene tale disposizione non faccia espresso riferimento alla necessità di ottenere una rettificazione in termini strettamente binari», dovrebbe ritenersi «che l'ordinamento dello stato civile vigente sia informato implicitamente sulla bipartizione di genere “femminile” e “maschile” e che pertanto non sia configurabile una rettificazione anagrafica con attribuzione di un genere terzo».

Per quanto riguarda, le questioni riferite all'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 sarebbero rilevanti poiché, ove esse fossero accolte, l'interessato potrebbe accedere agli interventi medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali su base esclusivamente sanitaria, il quale farebbe concludere la questione con una sentenza in rito di difetto assoluto di giurisdizione.

L'impossibilità di attribuire in rettificazione un genere non binario lede l'identità sociale della persona, la sua salute come benessere psicofisico e il rispetto della sua vita privata e familiare; verrebbero inoltre violato il principio di uguaglianza in quanto la rettificazione sarebbe consentita ai soli portatori di identità binaria e non anche a coloro che non vi si riconoscono.

Inoltre l'autorizzazione a un trattamento medico chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali andrebbe a comprimere i diritti di autodeterminazione e alla salute, discriminando quest'ultimo rispetto a chi debba sottoporsi a un intervento chirurgico irreversibile di diverso fine.

# RITENUTO IN DIRITTO:PUNTO 2

Interviene il Presidente del Consiglio dei Ministri che rappresentato dall'Avvocatura di stato dichiara le questioni inammissibili o infondate perché esse sono basate sulla creatività del petitum; poiché si da per scontata l'esistenza di un terzo genere e di creare una confusione in ordine ai concetti distinti di transessualità e intersessualità.

## TRANSESSUALITA'

Riguarda una persona la cui identità di genere non è corrispondente al proprio sesso, sono caratterizzate da una disforia di genere consistente nella non accettazione del genere assegnato loro alla nascita identificandosi in quello opposto.

## INTERSESSUALITA'

Riguarda quelle persone che hanno caratteri sessuali primari o secondari non definibili come esclusivamente maschili o femminili.

# RITENUTO IN DIRITTO:PUNTO 2 E 3

Nel merito l'avvocatura ritiene come le questioni siano infondate in quanto, da un lato l'identità di genere non è soggetta ad alcuna attestazione dello stato civile; dall'altro lato l'impatto che avrebbe la rettificazione anagrafica del sesso andrebbe a giustificare l'autorizzazione giudiziale sull'intervento chirurgico, posto che sia possibile procedere all'intervento con costi a proprio carico al di fuori del sistema nazionale civile.

La parte si costituisce in giudizio e aderendo agli argomenti affrontati dal rimettente, evoca ulteriori parametri che verrebbero violati dall'articolo 31 comma 4 del d.lgs 50 del 2011:

-l'art.13 comma 1 Cost: riconosce l'inviolabilità della libertà personale;

-l'art.97 comma 2 Cost: relativo all'organizzazione dei pubblici uffici,

-l'art 117 comma 1 Cost: in relazione agli articoli 8 della CEDU e 3 ( le molestie sessuali sono considerate discriminazioni fondate sul sesso e vietate) 4 ( la parità degli uomini e delle donne è un principio fondamentale dell'unione europea) della direttiva 2004/113/CE.

# RITENUTO IN DIRITTO:PUNTO 4

Le due questioni proposte dal tribunale di Bolzano sono autonome l'una dall'altra, la prima volta a rivendicare l'identità di genere non binaria, mentre la seconda rileva la condizione della persona che transiti dal genere femminile al maschile o viceversa.

La legge n.164/1982 è stata emanata dal punto di vista storico per fronteggiare il problema della transessualità, l'articolo 1 ha consentito di modificare il suo stato civile ad una persona di sesso diverso da quello emanato dal suo atto di nascita a seguito di intervenute modifiche dei suoi caratteri sessuali.

# ULTERIORI SENTENZE

Nella sentenza n.161/1985 la Corte Costituzionale, valutando la legge n.164/1982, questa è volta a tutelare i valori, libertà e dignità della persona umana; sottolineando con questo come sia fondamentale per il benessere della persona l'allineamento somatico all'allineamento sessuale, ma allo stesso tempo la società ha il dovere di riconoscere l'identità stessa.

Nella sentenza n.221/2015, la Corte ha escluso come sia necessario l'intervento medico-chirurgo per l'adeguamento dei caratteri sessuali in quanto spetta al singolo decidere quale percorso intraprendere; nonostante ciò deve essere effettuato un accertamento che verifichi sia la serietà dell'intento ma anche che la transizione di genere sia avvenuta, escludendo come unico elemento ai fini dell'accertamento la volontarietà della persona.

Viene poi emanato il d.lgs 150/2011 al cui art.31 va a disciplinare gli aspetti processuali previsti dalla legge 164, attraverso i primi 3 commi:

-comma 1= le controversie in materia di rettificazione di attribuzione del sesso sono disciplinate dal rito ordinario di cognizione;

-comma 2=la competenza spetta al tribunale in composizione collegale del luogo di residenza dell'attore;

-comma 3= l'atto di notificazione è notificato al coniuge e figli dell'attore e al giudice partecipa il p.m.

Il comma 4 (regolando già un aspetto previsto dall'art.3 della legge 164) stabilisce invece che qualora sia necessario intervenire attraverso un'operazione all'adeguamento dei caratteri sessuali, spetta al tribunale autorizzare ciò con sentenza passata in giudicato, (si nota come la struttura procedimentale della rettificazione non cambia).

# RITENUTO IN DIRITTO:PUNTO 5

Le questioni sollevate dal Tribunale di Bolzano nei confronti dell'articolo 1 legge 164/1982 sono inammissibili. La diagnosi rilasciata dalla struttura sanitaria per il giudizio a quo, conferma la realtà clinica dell'identificazione non binaria sostenendo come la disforia di genere e incongruenza di genere includano sia le denominazioni di genere binarie, sia tutte le altre forme di definizione di genere.

A riguardo una serie di ordinamenti europei hanno riconosciuto l'identità non binaria; la Corte Costituzionale Belga ha censurato la delimitazione binaria della disciplina legislativa della transizione di genere proprio per eliminare le possibili disparità di trattamento tra chi sente di appartenere al genere maschie o femminile e chi invece non si sente di appartenervi.

La stessa unione europea, in ragione di un'evoluzione in tal senso per promuovere la circolazione dei documenti pubblici tra gli stati membri, presenta dei moduli standard nel quale sono previste tre diciture alla voce "sesso": femminile, maschile e indeterminato.

## **4. INFORMAZIONI SULLA PERSONA INTERESSA'**

4.1 Cognome/i.....

4.2 Nome/i.....

4.3 Data di nascita (gg/mm/aaaa) .....

4.4 Luogo<sup>1</sup> e paese<sup>2</sup> di nascita.....

4.5 Sesso: .....

4.5.1  Femminile

4.5.2  Maschile

4.5.3  Indeterminato

# RITENUTO IN DIRITTO:PUNTO 5

Allo stesso tempo ci sono altri orientamenti in quanto la corte EDU ha sostenuto come l'articolo 8 CEDU non possa prevedere un obbligo di riconoscimento dell'identità non binaria in quanto ancora non sussistente un consensus a riguardo.

La percezione dell'individuo di non appartenere né al genere maschile né femminile genera un senso di disagio rispetto al principio personalistico che occupa un ruolo di centralità nell'ordinamento; inoltre sarebbe necessario l'intervento legislativo nei vari settori e istituti regolati secondo la logica binaria ( il diritto di famiglia, del lavoro e della riservatezza); ciò inciderebbe anche sullo stato civile con la necessità sia di prevedere una nuova voce di registrazione ma anche con riguardo al nome della persona.

Considerato tutto ciò, le questioni di legittimità costituzionale promosse dal Tribunale di Bolzano nei confronti dell'articolo 1 della legge 164/1982 sono dichiarate inammissibili.

# RITENUTO IN DIRITTO:PUNTO 6

La censura invece dell'articolo 31 comma 4 del d.lgs 150/2011 è invece fondata, non ci sono ulteriori ragioni che impediscono le ragioni di inammissibilità e l'eccezione del difetto di rilevanza sollevato dalla difesa statale non è fondata.

Non appare persuasivo neanche l'argomento portato avanti dall'Avvocatura dello stato, che verte sulla facoltatività dell'autorizzazione giudiziale all'intervento chirurgico; l'Avvocatura per avvalorare la propria tesi riprende un orientamento giurisprudenziale secondo cui anche se la persona transessuale si sottoponesse all'intervento medico-chirurgico senza autorizzazione del tribunale non perderebbe comunque il diritto alla rettificazione anagrafica.

Le questioni relative all'articolo 31 comma 4 del d.lgs devono essere vagliate nel merito, inoltre i parametri utilizzati possono essere solamente quelli espressi dal remittente artt. 2,3 e 32 cost, quindi il thema decidendum non può essere ampliato dalla parte costituita.

# RITENUTO IN DIRITTO:PUNTO 6

La previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali sono stati introdotti dal d.lgs 164/1982 come cautela di fronte all'esigenza di rettificazione di sesso; per cui la previsione normativa non è irragionevole in sé quanto piuttosto può dirsi della disciplina autorizzatoria, soprattutto laddove non abbia alcuna incidenza con la sentenza della Corte n.221/2015 nel quale viene ribadito come il trattamento medico-chirurgico non sia una condizione necessaria ai fini della rettificazione.

E' piuttosto sufficiente l'accertamento dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere; di conseguenza anche senza intervento chirurgico, la prescrizione dell'autorizzazione non troverebbe alcun presupposto: l'eventuale intervento avrebbe comunque dopo la rettificazione per cui non corrisponde più alla ratio legis.

Per questi motivi deve essere dichiarata l'inammissibilità dell'art. 31 comma 4 del d.lgs n.150/2011 in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già avvenute siano considerate sufficienti ai fini dell'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione del sesso.

# DECISIONE

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso;

2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dal Tribunale ordinario di Bolzano, sezione seconda civile, in composizione collegiale, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2024.

## **E' UNA SENTENZA DI ACCOGLIMENTO PARZIALE**